



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<p>Nr.28 Reg. Deliberazioni Data 19-12-2020</p> <p>N°Prot : <u>8046/2020</u></p> <p>N°Reg. Pubbl. <u>06/2021</u></p>	<p>OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTICIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRECTE POSSEDUTE AL 31-12-2019 EX ARTICOLO 26, COMMA 11, D. LGS. NR.100 DDEL 16-06-2017.</p>
--	--

L'anno duemila venti il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 12,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	SI		9) SELVA Davide Raimondo		SI
2) BARBAZZA Deni	SI		10) FALCHI Pier Carlo	SI	
3) MAURI Mauro	SI		11) POMI Adele	SI	
4) ZINETTI Vilma	SI				
5) BOTTA Marco	SI				
6) Zinetti Fabio	SI				
7) DE ALBERTI Marco	SI				
8) PIVANTI Edoardo	SI				
Assegnati n. 11				Presenti: 10 (DIECI)	
In carica n. 11				Assenti: 1 (UNO)	

- Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica

#### IL SINDACO

Verificata la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 pone in discussione l'argomento ;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7-8-1990, nr.241 e smi

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce all'organo consiliare tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi e di osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- Deliberazione G.C. nr.17 del 19-03-2015 avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione Società partecipate";
- Deliberazione G.C. nr.15 del 31-03-2016 avente ad oggetto: "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015";
- Delibera C.C. NR.24 dell'11-11-2016 recante: "Presenza d'atto relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015".

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. nr. 36 del 29-09-2017 con la quale si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 24 T.U.S.P., la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Claino con Osteno sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima

società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICORDATA la Delibera della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive altresì che "(...omissis...) il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., con la revisione straordinaria si sarebbero dovute individuare le partecipazioni eventualmente da alienare e che l'alienazione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria ovvero dall'approvazione della relativa delibera consiliare;

EVIDENZIATO che le partecipazioni da alienare avrebbero dovuto essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che, in base a quanto sopra, nel provvedimento consiliare conseguente alla revisione straordinaria non è stata rilevata la sussistenza delle ragioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Claino Osteno.

VISTA l'allegata tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Claino con Osteno così riassumibili:

società Como Acqua s.r.l.: partecipazione diretta;

società C.P.T. S.p.A.: partecipazione diretta;

società S.P.T. Holding s.pa. partecipazione indiretta tramite C.P.T.

RELATIVAMENTE alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute si ha cura di evidenziare in particolare che:

- Con deliberazione propria nr.25 del 15-09-2018 è stato approvato il progetto di fusione/incorporazione di Como Acqua s.r.l. assunta dall'Ente quale socio dell'incorporante/beneficiaria Como Acqua S.r.l. che è società a totale capitale pubblico locale, in cui partecipano i Comuni della Provincia di Como e che possiede i requisiti per l'affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente;
- Il processo di razionalizzazione della società S.P.T. Holding s.pa. partecipazione indiretta tramite incorporazione per fusione in CPT S.P.A non si è ancora concluso. A tale proposito si prende atto di quanto evidenziato dalla Provincia di Como nella relazione sull'ipotesi di fusione tra CPT e Spt , documento trasmesso via pec in data 28-11-2019 circa la strategicità del mantenimento della S.P.T. Holding spa che possiede gran parte del patrimonio immobiliare e mobiliare funzionale al Trasporto Pubblico Locale ma, soprattutto, assicura attraverso la gestione della partecipazione finanziaria in ASF Autolinee srl, l'indirizzo e la vigilanza sull'esecutore del servizio nell'interesse pubblico generale. Inoltre la fusione societaria tra SPT e CPT vedrebbe potenziato il ruolo ed i poteri decisionali dei 115 Comuni oggi soci della CPT.

VISTO il verbale dell'Assemblea ordinaria del C.P.T. in data 22 Luglio 2020, trasmessa il 9.12.2020, acquisita agli atti dell'ente con il nr.7202 che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale, evidenziando, in particolare, il punto 2 dell'O.d.g. concernente gli indirizzi per la realizzazione della fusione inversa con SPT Holding S.P.A. ed il punto 3 dell'O.D.G. relativo alle determinazioni in ordine al rimborso delle quote societarie a seguito dismissioni delle proprie partecipazioni da parte di alcuni comuni.

RITENUTO legittimo, allo stato, e Per le ragioni suddette, il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31-12-2019, riassunte nellegato prospetto.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- II TUEL 267/2000;
- IL VIGENTE STATUO COMUNALE
- L'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NR.241/1990

Con il seguente risultato della votazione nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: 10 (DIECI)

Consiglieri votanti: 10 (DIECI)

Consiglieri astenuti:

Voti 10 (DIECI) favorevoli

Voti ZERO contrari

espressi per alzata di mano

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. n.175/2016 attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro: [www.portaletesoro.mef.gov.it](http://www.portaletesoro.mef.gov.it)
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato in questa sede, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10 (DIECI)

Consiglieri votanti: 10 (DIECI)

Consiglieri astenuti: NESSUNO

Voti 10 (DIECI) favorevoli

Voti NESSUNO contrari

espressi per alzata di mano,

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma tuel 267/2000.

\*\*\*\*\*

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma tuel 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
( Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pasquale Pedace)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 05 GEN. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.



CLAINO CON OSTENO, Li 05 GEN. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19 DIC. 2020 /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 05 GEN. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO  
PROVINCIA DI COMO  
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926  
Mail [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it) – Sito internet [www.comune.clainoconosteno.co.it](http://www.comune.clainoconosteno.co.it) –  
PEC [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 04 O.D.G. PROT. NR. \_\_\_\_\_ /2020  
SESSIONE DEL 19-12-2020

**Revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute al 31-12-2019 ex articolo 26 comma 11, D. Lgs nr.100 del 16-06-2017.**

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

*del deliberato -*

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 19.12.2020

IL RESPONSABILE

*Ma' Taurini*  
  


Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 19.12.2020

IL RESPONSABILE

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 19.12.2020

IL RESPONSABILE

  


A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 19.12.2020

IL RESPONSABILE



Reg. Imp. Como 00658860135  
Rea Como 249611

## CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI SPA

Sede in VIA OLTRECOLLE 127 - 22100 COMO (CO) Capitale sociale Euro 4.515.061,92 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 20,30, presso la sede di Lariofiere, sala Porro Viale Resegone sn , 22036 Erba (CO) , si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI SPA per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Approvazione bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 . Relazione del Collegio sindacale . Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione atto di indirizzo per la realizzazione della fusione inversa con Spt Holding Spa . Delibere inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie dei soci receduti ai sensi dell'art. 2437 -quater .

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Daniele Peduzzi	Presidente del Consiglio di amministrazione
Cesareo Andree	Consigliere
Stefano Valli	Consigliere
Luca Bisceglie	Presidente Collegio sindacale
Alberto Anzani	Sindaco effettivo
Gianfranca Crippa	Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 369,829 di azioni sulle numero 875.012 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Alle 20,50 , dopo la registrazione dei partecipanti ,ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Daniele Peduzzi , Presidente del Consiglio di amministrazione.

Su proposta del Presidente i presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Angelo Fumagalli , rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione 28 giugno 2019 è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 369,829 azioni sulle 875.012 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 16 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare questa assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente segnala ai presenti che, a motivo dell'esercizio del diritto di recesso esercitato da alcuni soci ai sensi dell'art. 24 c. 5 D.Lgs 175/2016 ed essendo la conseguente procedura di cui all'2437 -quater in corso, quest'ultimi non esercitano i propri diritti sociali ivi compresa la partecipazione all'assemblea: tuttavia delle loro azioni si tiene conto ai fini dei quorum costitutivi richiesti dalla legge e dallo statuto sociale.

Ai fini di una corretta verbalizzazione, data la numerosità dei Soci presenti, il Presidente chiede ai partecipanti di segnalare la loro eventuale dipartita dal consesso assembleare, diversamente verranno rilevate le presenze ed assenze che si riusciranno ad individuare.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: **Approvazione bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente constata altresì che sono stati messi preventivamente a disposizione dei Soci ai sensi di legge e di statuto copia mediante invio di posta elettronica certificata:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 sulla propria attività di vigilanza e sull'attività di revisione legale dei conti

Il Presidente segnala ai presenti che rispetto alla copia ricevuta occorre considerare una rettifica di importo a pag. 24 di 24 della nota integrativa: in particolare con riferimento alla tabella indicante la destinazione del risultato di esercizio, al rigo riserva utili a nuovo, l'importo di Euro 125.248 va sostituito con Euro 113.320.

Il Presidente relaziona brevemente ai presenti sul contenuto del bilancio al 31/12/2019 integrando verbalmente quanto sinteticamente ivi contenuto in relazione ai fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e dell'attività dell'attuale C.d.a. insediatosi lo scorso luglio 2019 con assegnazione di deleghe operative nel settembre dello stesso anno; egli relaziona in particolare sull'ennesimo rinvio da parte dell'Agenzia di Bacino per il TPL dell'ennesimo rinvio per la pubblicazione del bando per l'aggiudicazione del servizio a dicembre 2021, questa volta causa emergenza covid-19, bando che conterrà il quadro regolatorio ed economico del nuovo contratto di affitto dell'impianto funicolare attualmente in proroga da anni. Nel frattempo il C.d.a. ha richiesto senza successo una integrazione del canone al concessionario; il Presidente illustra sinteticamente la natura degli interventi di manutenzione svolti all'impianto funicolare nonché ricorda come il C.d.a. abbia fatto proprie le risultanze di perizia affidate al dott. Franceschetti dal precedente C.d.a. in ordine alla valorizzazione delle azioni dei soci receduti.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio sindacale, avente funzione anche di revisore legale dei conti, Luca Bisceglie che dà lettura degli stralci ritenuti più significativi relativi alla propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono richieste di intervento, nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 369.829 azioni

Voti contrari: Azionisti --- portatori di n. --- azioni,

Astensioni: Azionisti --- portatori di n. --- azioni,

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 facente anche funzione di Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 ;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 119.284 ;
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	119.284
5% a riserva legale	Euro	5.964
A riserva straordinaria	Euro	--
A riserva utili a nuovo	Euro	113.320

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, **approvazione atto di indirizzo per la realizzazione della fusione inversa con Spt Holding Spa. Delibere inerenti e conseguenti.** il Presidente ricordato che è stato preventivamente inviata la documentazione inerente l'ordine del giorno in corso di trattazione , richiamate le precedenti due assemblee della società già tenutesi ed i relativi esiti , segnala ai soci che in data 14/02/2020 si è tenuta l'assemblea dei soci della partecipata Spt holding spa in cui la proposta del socio Cpt spa di procedere con la fusione diretta per incorporazione tra le due società è stata respinta . Costata la mancata disponibilità a procedere con la fusione diretta , il C.d.a. propone ai soci di procedere con la fusione cosiddetta " inversa " mediante la quale Spt holding spa incorpora Cpt spa : a seguito della fusione gli attuali soci di Cpt spa assumerebbero una partecipazione complessiva tra il 40 e il 45% del capitale sociale di Spt holding spa dopo la fusione. Il Presidente illustra inoltre ai soci il calendario ipotizzato dal consulente che ha predisposto l'informativa distribuita ai soci : in particolare si prevede la predisposizione da parte dei C.d.a. delle due società del progetto di fusione entro metà giugno 2021 prendendo a riferimento i bilanci già approvati a quel tempo dell'esercizio 2020, il preventivo passaggio nei mesi di luglio/agosto 2021 di tale progetto nei consigli comunali e provinciali dei soci delle due società, la deliberazione da parte dell'assemblea dei soci dell'approvazione del progetto di fusione entro la fine di settembre 2021, l'iscrizione dell'atto di fusione entro la fine di dicembre 2021 con efficacia giuridica a partire dal 01/01/2022 .

Interviene il socio Comune di Bregnano il quale chiede se, per i soci di Cpt spa, ci sono particolari controindicazioni a procedere con la fusione inversa anziché quella diretta ; chiede la parola il socio Comune di Inverigo premettendo che l'operazione di fusione è una di quelle misure di razionalizzazione consentite dal D.Lgs 175/2016 per le società come Cpt spa al fine di evitare la dismissione o messa in liquidazione della società . Ricorda che la messa in liquidazione della società è operazione assai meno conveniente per i soci in quanto, allo stato ed in vigenza dell'attuale contratto di affitto dell'impianto e dell'incertezza normativa , si rischia la vendita dell'impianto ad un prezzo penalizzante . Si dichiara d'accordo con la proposta del C.d.a. in ordine alla fusione inversa constatato che il Comune di Como con preventiva delibera del proprio Consiglio Comunale ha respinto la fusione diretta inducendo il mancato assenso della maggioranza dei soci alla stessa nell'assemblea di Spt holding ; interviene il socio Comune di Mariano chiedendo che i soci di Cpt siano espressamente aggiornati e coinvolti, valutandone i suggerimenti , nella definizione delle regole statutarie della nuova società e nella costruzioni di opportuni patti parasociali vista il necessario coordinamento richiesto per la futura numerosità dei soci ex cpt in spt .

Interviene il socio Comune di Albavilla il quale, pur apprezzando la proposta, ricorda che il proprio Consiglio Comunale si sia espresso per la messa in liquidazione della società : preannuncia quindi la sua astensione nella imminente votazione dell'ordine del giorno in discussione . Nessun'altro chiedendo la parola, , esaminata dall'assemblea la documentazione ricevuta , udita la proposta del C.d.a. di procedere con l'aggregazione tra cpt spa e spt holding spa mediante la fusione per incorporazione di cpt spa in spt holding spa , cosiddetta " fusione inversa", dopo approfondita discussione , il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea a maggioranza dei presenti come segue:

Voti a favore: n.360,252 azioni

Voti contrari: Azionisti -- portatori di n. -- azioni,

Astensioni: Azionista Comune di Albavilla portatore di n. 9.577 azioni,

**delibera**

di approvare la proposta del C.d.a. e dare pieno ed ampio mandato allo stesso di procedere , per quanto di sua competenza, con l'adozione di tutti gli atti necessari, a realizzare la fusione per incorporazione di cpt spa in spt holding spa ivi compresa la predisposizione del progetto di fusione di cui all'art.2501 ter c.c. da presentare all'assemblea dei soci per la sua approvazione ai sensi dell'art. 2502 c.c. .

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: **autorizzazione all'acquisto di azioni proprie dei soci receduti ai sensi dell'art. 2437 -quater .**

Il Presidente passa la parola al consulente della società dott. Angelo Fumagalli il quale relaziona i presenti in merito al percorso di recesso intrapreso da alcuni soci ai sensi dell'art. 24 c.5 e 20 del D.Lgs 175/2016 e i conseguenti atti predisposti dal C.d.a. secondo il disposto dell'art. 2437 bis e quater c.c. richiamati dallo stesso D.Lgs . Il C.d.a nell'ambito delle disposizioni normative previste ha condiviso la valutazione emersa nella perizia del luglio 2019, redatta dal dott. Franceschetti su incarico del precedente C.d.a., che assegna ai fini del recesso il valore unitario di € 13,557 ad ogni singola azione da rimborsare .

Complessivamente i soci che hanno comunicato la volontà di dismettere la propria partecipazione sono pari al 14,73% del capitale sociale per numero 128.908 azioni per un valore complessivo di rimborso di € 1.747.606 che il Cda ha già chiesto a tali soci di potere corrispondere in maniera dilazionata .

Segue una breve discussione in cui viene chiesta ragione del valore unitario di assegnazione alle azioni da rimborsare proposto ad € 13,557 rispetto a € 5,160 di nominale : viene richiamato a questo proposito quanto già esposto nel regolamento di offerta in opzione ai soci precedentemente depositato al registro imprese ed anche inviato ai soci in cui sono evidenziati i criteri di valutazione del perito incaricato dal precedente C.d.a. , nonché il consigliere Valli interviene per sottolineare che il valore di perizia assegnato alla intera società è pari a 17,7 ml di euro e che ai soli fini di valutazione delle singole quote azionarie di recesso il perito ha scontato di oltre un terzo tale valore . Interviene il socio Comune di Mariano Comense il quale, chiede ai soci di Cpt spa di evitare ulteriori richieste di recesso perché le stesse provocherebbero la contrarietà a ulteriori rimborsi di azioni dei restanti soci e la richiesta di messa in liquidazione della società con la sospensione dei rimborsi e le penalizzazioni ricordate nella discussione del precedente ordine del giorno dal socio Comune di Inverigo

Al termine di approfondita discussione l'assemblea , con riferimento la volontà manifestata da alcuni soci dismettere la propria partecipazione partecipazione detenuta in Cpt spa ai sensi del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. , preso atto :

- Con riferimento all'art. 2437 bis (deposito delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso presso la sede sociale ) che ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale la società non ha emesso i titoli azionari in quanto non richiesti dai soci interessati : la qualifica di azionista , nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci

-del procedimento intrapreso dalla società e previsto dall'art.2437 -quater del codice civile richiamato dall'art 24 comma 5 del D.Lgs 175/2016 ,

- del mancato esercizio da parte degli altri soci a seguito di deposito presso il registro imprese dell'offerta in opzione di acquisto delle azioni possedute dai soci receduti ai sensi dell'art. 2437 quater comma 2 c.c. ,

- della conseguente proposta del C.d.a. di rimborsare ai soci recedenti le azioni di valore nominale unitario € 5,160, utilizzando le riserve disponibili ai sensi dell'art. 2437 quater , comma 5 c.c., ad un valore di rimborso di € 13,557 per singola azione , in ottemperanza ai criteri previsti dall'art.2437-ter, co.1, c.c. secondo quanto già dichiarato nell'offerta in opzione depositata al registro imprese cui si rinvia per i criteri di valorizzazione e di cui i soci hanno avuto formale e tempestiva comunicazione , procede su invito del Presidente alla votazione .

Dopo prova e controprova, l'assemblea a maggioranza dei presenti come segue:

Voti a favore: n.369,829 azioni

Voti contrari: Azionisti -- portatori di n. -- azioni,

Astensioni: Azionisti -- portatori di n. -- azioni,

**delibera**

di approvare la proposta del C.d.a. di rimborsare ai soci receduti presenti nell'elenco indicato nell'offerta in opzione depositata il 16/12/2019 al registro imprese ai sensi dell'art. 2437 quater comma 2 c.c. , aggiornato alla data odierna con l'esclusione dei soci Comune di Fino Mornasco e Comune di Bulgarograsso in seguito a loro comunicazione di rinunciare alla dismissione della propria partecipazione e quindi al rimborso , il

valore delle azioni da loro possedute , pari a complessive 128.908 azioni , mediante l'acquisto delle stesse azioni da parte della società con utilizzo delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2437 quater c. 5 , ad un valore di € 13,557 per ogni azione di nominali € 5,160, con espressa raccomandazione al C.d.a. di concordare con i soci receduti , per quanto possibile, una dilazione del rimborso al fine di agevolare da un punto di vista finanziario i futuri interventi di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto funicolare Como – Brunate di proprietà .

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22,12,.

Il Segretario  
Angelo Fumagalli



Il Presidente  
Daniele Peduzzi





Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista dei codici aleco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
03522110133	COMO ACQUA S.R.L.	VIA BORGO VICO 148 Como (CO) Italia	Società a responsabilità limitata	E.36	0.1055%	0%
00658860135	CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.	VIA OLTRECOLLE 127 Como (CO) Italia	Società per azioni	H.49.31	0.133%	0%
01815060130	SPT HOLDING S.P.A.	VIA FRANCESCO ANZANI 37 Como (CO) Italia	Società per azioni	L.66.20.01	0%	0,03798613%



**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE  
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

LOMBARDIA

Codice fiscale dell'Ente:

84002230138

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

**Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano**

Nome:

MariaRosaria

Cognome:

Genovese

Recapiti:

Indirizzo:

Via Alessandro Giobbi n. r. 4

Telefono:

034465111

Fax:

034473926

Posta elettronica:

info@comune.clainocomosteno.co.it











### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

la società gestisce il servizio idrico integrato é in corso il subentro nella gestione in economia del Comune di Claino con Osteno e a breve sarà avviata la procedura di consegna delle opere e degli impianti strumentali atti alla gestione del servizio. L'obiettivo perseguito é quello di riduzione dei costi di gestione del servizio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In data 15/12/2016 l'assemblea ordinaria eis oci ha deliberato come atto di indirizzo amministrativo al Cda di promuovere la fusione tra CPT spa e SPT Holding spa con preferenza per la modalità di fusione diretta in cui cpt spa incorpora la partecipata spt holding spa. L'organo di amministrazione sta valutando soluzioni alternative da sottoporre all'assemblea, tenuto conto altresì della deliberazione assunta dal Comune di Como (fusione inversa) quale socio di spt holding spa. L'operazione di fusione societaria tra spt holding spa e CPT spa risponderebbe alle logiche del Decreto Legislativo nr.175/2016 sotto un duplice profilo: 1) in termini generali realizza una riduzione delle società partecipate operanti nel medesimo settore strategico; 2) in termini specifici valorizza e potenzia l'interesse pubblico generale connesso alla partecipazione dei comuni non capoluogo nella società derivante dalla fusione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In data 15/12/2016 l'assemblea ordinaria eis oci ha deliberato come atto di indirizzo amministrativo al Cda di promuovere la fusione tra CPT spa e SPT Holding spa con preferenza per la modalità di fusione diretta in cui cpt spa incorpora la partecipata spt holding spa. L'organo di amministrazione sta valutando soluzioni alternative da sottoporre all'assemblea, tenuto conto altresì della deliberazione assunta dal Comune di Como (fusione inversa) quale socio di spt holding spa. L'operazione di fusione societaria tra spt holding spa e CPT spa risponderebbe alle logiche del Decreto Legislativo nr.175/2016 sotto un duplice profilo: 1) in termini generali realizza una riduzione delle società partecipate operanti nel medesimo settore strategico; 2) in termini specifici valorizza e potenzia l'interesse pubblico generale connesso alla partecipazione dei comuni non capoluogo nella società derivante dalla fusione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

